

_Lettera_N_2324

Al papa Pio IX

Beatissimo Padre,

Roma, anter. 28 aprile 1876

Il sacerdote Gio. Bosco umilmente prostrato ai Piedi di V. S. pel bene della Congregazione salesiana e dei soci della medesima supplica che:

1° Tutte le grazie, favori spirituali, privilegi concessi al superiore generale, esso li possa comunicare a' suoi della congregazione e per loro mezzo servirsene in quel modo e con quelle condizioni che si giudicheranno opportune per la maggior gloria di Dio.

2° Il superiore generale possa commutare le ore canoniche in altre Preci o Pie Opere quando i soci religiosi fossero ammalati, oppure in tempo di esercizi sp., di missioni o per altri ragionevoli motivi per la stanchezza non le potessero recitare senza grave incomodo.

3° Il Superiore Generale attesa la tristezza dei tempi, in cui ad ogni momento si vedono ingombre le case e le scuole di giornali e di libri perversi, quindi gli allievi in gran pericolo di perversione, possa concedere a' suoi Religiosi di verificare, esaminare leggere libri e giornali proibiti con quei limiti che nei singoli casi saranno giudicati opportuni per togliere i pericoli del male e promuovere la maggior gloria di Dio.

Questa facoltà fu concessa da Leone XII, die 11 julii 1826 pro Soc. Jesu e per comunicazione a tutti gli Ordini Religiosi e Congregazioni Ecclesiastiche. Fu già eziandio concessa personalmente al Superiore dei Salesiani ad vitam ed anche poterla comunicare ad tempus.

4° Con decreto del 30 luglio 1875 la S. V. degnavasi di concedere al superiore della Congregazione salesiana la facoltà di comunicare ai benefattori della medesima tutti i favori, grazie spirituali accordati alla Congregazione eccettuati quelli che si riferiscono alla vita comune. Ora per togliere ogni dubbio e potersi servire con tranquillità di coscienza di questo beneficio supplica umilmente che sia esteso a tutti i salesiani come segue:

Tutte le grazie ecc.

Tutti i favori e grazie spirituali concesse ad una casa o chiesa salesiana il superiore li possa comunicare a tutte le altre chiese e case della medesima congregazione.

Parimenti il superiore generale godendo della facoltà personale di assolvere dai casi e dalle censure notate nella pagella della sacra penitenzieria possa comunicarla ai suoi sacerdoti confessori approvati, specialmente in occasione di spirituali esercizi, di missioni o quando vanno alle missioni estere pro foro conscientiae et in sacramentali confessione tantum.

Sac. Gio. Bosco